

CITTA' di VITTORIA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026

(Art. 11, comma 3, lettera g, D.Lgs.n. 118 del 23/06/2011)

2

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Nota integrativa al bilancio di previsione

1. Premessa
2. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni
 - 2.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 - 2.2 Trasferimento correnti
 - 2.3 Entrate extratributarie
 - 2.4 Entrate in conto capitale
 - 2.5 Accensione prestiti
 - 2.6 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
 - 2.7 Spese correnti
 - 2.8 Spese in conto capitale
 - 2.9 Rimborso prestiti
 - 2.10 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
3. Fondi e accantonamenti
 - 3.1 Fondo crediti di dubbia esigibilità
 - 3.2 Fondo di riserva
 - 3.3 Fondo rischi spese contenzioso legale
 - 3.4 Fondo Pluriennale Vincolato
 - 3.5 Accantonamento per indennità di fine mandato
4. Risultato di amministrazione presunto 2023
5. Vincoli di finanza pubblica
6. Capacità assunzionale
7. Spese di investimento e modalità di finanziamento
8. Rilevazioni di entrate e spese non ricorrenti
9. Elenco partecipazioni possedute dall'Ente
10. Applicazione annuale del disavanzo
11. Previsioni di cassa
12. Garanzie
13. Strumenti finanziari derivati
14. Altre informazioni
Conclusioni

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono :

- Schemi di bilancio
- Principio di competenza potenziata
- Piano dei conti integrato
- Fondo pluriennale vincolato
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

La struttura del bilancio armonizzato è molto più sintetica rispetto al vecchio schema pertanto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede al punto 9.3 la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione.

La Nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.

La Nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

Appare inoltre opportuno evidenziare sinteticamente le ultime novità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 pubblicato sulla G.U. n.181 del 04.08.2023. Obiettivo del decreto è modificare la programmazione per la redazione del bilancio di previsione degli Enti locali, con la finalità di giungere alla definizione dello strumento di programmazione contabile e finanziaria entro il 31 dicembre.

La norma prevede, all'art.1, un atto di indirizzo da parte dell'Organo di governo (la Giunta Comunale) per l'elaborazione di un "bilancio tecnico" predisposto dal Responsabile dei servizi finanziari. La norma inoltre detta una serie di scadenze per addivenire all'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 entro il termine del 31 dicembre 2023.

Con atto della Giunta Comunale n.390 del 18.09.2023, l'Organo di governo ha fornito gli indirizzi necessari per addivenire alla formulazione del Bilancio di previsione 2024/2026.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La fase di programmazione risulta completamente rivista sia negli strumenti che nei tempi, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, tiene conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 Annualità)

- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità)

- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità)

- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

2.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare:

- **Tributi.** I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;

- **Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.** Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;

- **Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.** Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;

Il Bilancio di previsione 2024-2026 riporta i seguenti dati:

Titolo	Denominazione	Previsione definitive anno precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.716.045,94	32.575.105,89	31.321.895,74	31.321.895,74

Alcuni maggiori dettagli :

IMU – Imposta Municipale Propria : il gettito e' previsto con un criterio di cassa. Il gettito e' stimato al netto della quota che alimenta il fondo di solidarieta' comunale.

Fondo di Solidarieta' Comunale : il fondo e' dato dalle risose trasferite dallo Stato. L'importo assegnato sara' desumibile dai dati pubblicati nel portale del Ministero degli Interni.

Addizionale Comunale IRPEF : il gettito e' previsto con un criterio di cassa e rispetto all'andamento dell'anno precedente.

TARI – Tributo comunale sui rifiuti: si rimanda a quanto dettagliato all'intero del DUP.

Evasione tributaria : previsioni elaborate con criterio di competenza, rispetto alle scadenze di legge sulle annualità da verificare e accertare.

2.2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Le previsioni di bilancio riportate in tabella sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare:

1) Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente.

2) Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente.

Il Bilancio di previsione 2024-2026 riporta i seguenti dati:

Titolo	Denominazione	Previsione definitiva anno precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	22.170.573,85	19.088.462,36	18.800.994,80	18.800.994,80

2.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare:

- **Gestione dei servizi pubblici.** I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi.

- **Interessi attivi.** Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale.

- **Gestione dei beni.** Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio.

- **Canone unico patrimoniale.** La legge 160/2019 ha previsto l'obbligatoria istituzione del canone unico patrimoniale dal 2021, in luogo dei precedenti prelievi rientranti nelle cosiddette entrate minori, ovvero Tassa di occupazione suolo pubblico e Imposta comunale di pubblicità. Il nuovo canone cambia il regime dell'entrata, da tributario a patrimoniale con applicazione di regole fondate su obbligazioni definite nell'atto rilasciato dal Comune.

Il Bilancio di previsione 2024-2026 riporta i seguenti dati:

Titolo	Denominazione	Previsione definitiva anno precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TITOLO 3	Entrate extratributarie	16.408.736,78	10.060.227,00	10.070.227,00	9.570.227,00

Alcuni maggiori dettagli :

Canone Unico Patrimoniale : previsioni elaborate con criterio di competenza e sulla scorta dell'invarianza rispetto agli stanziamenti delle entrate sostituite dal canone.

Proventi rette Asilo Nido : criterio di competenza. Sulla scorta della lista di carico degli utenti del servizio asilo nido.

Sanzioni Amministrative CDS : le previsioni si riferiscono ad una stima dei verbali che si prevede di levare per violazioni al Codice della Strada.

Proventi illuminazione votiva : criterio di competenza.

Accertamenti proventi contravvenzionali anni pregressi : previsione di entrate per il recupero dei verbali non pagati in anni pregressi.

Proventi del servizio idrico : criterio di competenza, sulla scorta della lista di carico degli utenti del servizio.

2.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente.
- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione.
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita.
- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria).
- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale).
- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate.

Il Bilancio di previsione 2024-2026 riporta i seguenti dati:

Titolo	Denominazione	Previsione definitiva anno precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	75.492.283,74	55.489.099,66	55.489.099,66	55.489.099,66

Alcuni maggiori dettagli :

Oneri concessori da permessi a costruire : Stima sulla scorta dell'incassato dell'ultimo triennio.

Al punto 14) della presente nota integrativa "Altre informazioni", e' riportata la quota di tali entrate destinata a finanziare spese correnti.

2.5 ACCENSIONE PRESTITI

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

In particolare:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto.

Il Bilancio di previsione 2024-2026 riporta i seguenti dati:

Titolo	Denominazione	Previsione definitive anno precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TITOLO 6	Accensione prestiti	650.000,00	0	0	0

2.6 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno.

Il Bilancio di previsione 2024-2026 riporta i seguenti dati:

Titolo	Denominazione	Previsione definitive anno precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TITOLO 7	Anticipazione da istituto tesoriere	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

2.7 SPESE CORRENTI

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione ;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti.
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva.
- Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione.
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno.
- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo.
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito.
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione

- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento.

Il Bilancio di previsione 2024-2026 riporta i seguenti dati:

Titolo	Denominazione	Previsione definitiva anno precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TITOLO 1	Spese correnti	71.939.710,77	56.461.105,74	55.120.367,26	55.039.350,57

2.8 SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

In particolare:

- Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata.

- Adeguamento del crono programma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento.

Il Bilancio di previsione 2024-2026 riporta i seguenti dati:

Titolo	Denominazione	Previsione definitiva anno precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TITOLO 2	Spese in conto capitale	80.127.125,80	54.689.958,98	54.454.958,98	54.444.958,98

2.9 RIMBORSO PRESTITI

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Nello specifico:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati.
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti .

Il Bilancio di previsione 2024-2026 riporta i seguenti dati:

Titolo	Denominazione	Previsione definitive anno precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TITOLO 4	Rimborso prestiti	15.573.460,94	3.385.243,02	3.430.303,79	3433.231,84

2.10 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere che si contrappongono all'analogha voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Il Bilancio di previsione 2024-2026 riporta i seguenti dati:

Titolo	Denominazione	Previsione definitive anno precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

3. FONDI E ACCANTONAMENTI

3.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (4.2) prevede al punto 3.3 che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, tale fondo deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Nella sostanza, si va ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità è necessario calcolare, per ciascuna entrata, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

La media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

1. individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
2. individuato i capitoli di entrata coinvolti nel processo di formazione del FCDE;
3. calcolato, per ciascun capitolo, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi;

L'Ente ha quindi adottato la modalità di calcolo della "media semplice fra i rapporti annui di incassato su accertato", per ogni capitolo di entrata interessato dal FCDE, essendo lo stesso ritenuto il metodo più realistico di valutazione della presunzione di rischio di mancato incasso dei crediti di difficile

esigibilità che rispecchia i comportamenti rilevati nel precedente quinquennio assunto come periodo di riferimento.

L'accantonamento al Fondo rappresenta una quota pari al 100% per il 2024, per il 2025 e per il 2026.

Ai sensi del punto 3.3. del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.118/11, non sono stati oggetto di accantonamento al FCDE *“i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7 sono accertate per cassa”*.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIG.	2024	2025	2026
Accantonamento al fondo	6.522.700,60	6.418.600	6.418.600

3.2 FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dai primi 3 commi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

FONDO DI RISERVA	2024	2025	2026
Accantonamento al fondo	175.000,00	175.000,00	175.000,00

3.3 FONDO RISCHI SPESE CONTENZIOSO LEGALE

Tra i fondi di natura vincolata previsti dal legislatore nel sistema di contabilità armonizzata, che gli enti locali sono obbligatoriamente tenuti ad istituire, vi è quello a garanzia del rischio delle spese legali disciplinato dal principio contabile di cui al punto 5.2 lettera h) dell'allegato A /2 al D. Lgs. n. 118/2011 (Aggiornato al Decreto ministeriale del 20 maggio 2015), secondo il quale: *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza*

non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente.

Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione)".

Le somme accantonate negli esercizi precedenti ammontano ad € 3.259.831,79, mentre per l'esercizio in corso è previsto un accantonamento di € 640.000,00. Gli importi risultano adeguati alle risultanze e alle comunicazioni dell'Avvocatura comunale (nota prot.4702 del 27.11.2023).

3.4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (cronoprogramma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione.

La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo.

Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La composizione del fondo sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per

arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva.

3.5 ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo indennità di fine mandato – Sindaco "

Sul capitolo istituito non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio

4. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2023

Il risultato di amministrazione presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.

In assenza dell'approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2023 , si e' proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti.

Con decreto del 1 agosto 2019, pubblicato nella GU Serie Generale n.196 del 22.08.2019, e' stata recepita la proposta della commissione Arconet di aggiornamento degli allegati al D.Lgs.118/2011.

Le modifiche introdotte col decreto citato hanno riguardato i prospetti concernenti il quadro generale riassuntivo, gli equilibri e gli elenchi analitici delle componenti del risultato di amministrazione, ed inoltre un aggiornamento del principio applicato della programmazione (allegato 4/1 al Dlgs n. 118/2011) che contiene le modalità di compilazione dei nuovi prospetti, nonché un nuovo aggiornamento del principio contabile generale della competenza finanziaria (allegato n.1, paragrafo n. 16, al Dlgs 113/2011) per adeguare la normativa sull'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali.

Il Risultato presunto elenca analiticamente le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:

Risultato presunto di amministrazione		
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	72.959.114,86
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	109.547.960,35
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	104.867.098,55
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	205.093,66
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	122.324,80
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	77.557.207,80
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	2.411.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	1.227.436,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio	1.021.321,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	79.762.092,80
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	56.111.411,33
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.....(solo per le regioni)	-
	Fondo anticipazioni liquidità	40.980.455,89
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	4.050.000,00
	Altri accantonamenti	1.647.336,02
	B) Totale parte accantonata	102.789.203,24
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da legge e dai principi contabili	1.131.870,47
	Vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	-
	C) Totale parte vincolata	1.131.870,47
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-24.158.980,91

UTILIZZO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente : **al Bilancio 2024 non sono state applicate quote di avanzo presunto.**

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

I commi da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, piu' in generale, delle regole finanziarie aggiuntive sull'equilibrio di bilancio degli Enti locali.

Il comma 820 della legge di bilancio dispone che, dal 2019 , ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le autonomie speciali e gli enti locali concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011.

La nuova disciplina viene dichiaratamente introdotta in attuazione di due sentenze della Corte Costituzionale (la n. 247 del 2017 e la n. 101 del 2018).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2017, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della norma con riferimento alle regole sull'avanzo di amministrazione e sul fondo vincolato.

La Corte ha infatti affermato che:

- l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza;
- in ogni caso l'avanzo "non può essere oggetto di "prelievo forzoso " attraverso indirette prescrizioni tecniche";
- non può essere impedita la "naturale utilizzazione del fondo pluriennale vincolato,trasformandolo di fatto in un indebito contributo (..) agli obiettivi di finanza pubblica".

Con la successiva sentenza n. 101 del 2018, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 (disposizione per molti aspetti analoga a quella oggetto della precedente sentenza) nella parte in cui:

- a) "stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza";
- b) "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza".

La Corte Costituzionale ha affermato che dove le norme (...) comunque riconducibili al coordinamento della finanza pubblica, precludessero l'utilizzazione negli esercizi successivi dell'avanzo di amministrazione e dei fondi destinati a spese pluriennali (...) il cosiddetto pareggio verrebbe (...) a configurarsi come " attivo strutturale inertizzato", cioè inutilizzabile per le

destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli artt. 81 e 97 Cost.”

Nel corso del 2020, particolare preoccupazione aveva suscitato la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.20/2019, con la quale, se da una parte si richiamavano espressamente le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno sancito per gli enti territoriali la piena libertà di utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili, compresa la quota confluita nel Fondo pluriennale vincolato, senza differenziazione alcuna tra risorse proprie e debito per quanto concerne la fonte di finanziamento, dall'altra si affermava che il comma 821 della legge n. 145 del 2018 non abroga l'articolo 9, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 243 del 2012, e quindi sussiste l'obbligo da parte del singolo ente territoriale, di rispettare il pareggio di bilancio indicato dalla legge 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato ad investimenti (articolo 10, comma 3 della stessa legge n. 243 del 2012).

In data 9 marzo 2020, sul sito del MEF-Ragioneria Generale dello Stato, e' stata pubblicata la Circolare n. 5 "*Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*". Il documento fornisce chiarimenti di carattere operativo in merito al pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 20/2019.

Nella Circolare n. 5/2020 l'orientamento della Ragioneria generale dello Stato va nell'auspicata direzione di valutare la tenuta degli equilibri prescritti dall'articolo 9, commi 1 e 1-*bis* della legge n. 243 del 2012 solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali, evidenziando, altresì, che tali equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati non solo per gli scorsi esercizi, ma anche per il biennio 2020-2021, sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP. Ne deriva, in definitiva, che sul piano della programmazione e gestione delle risorse, con particolare riguardo al tema dell'indebitamento, il singolo ente non ha l'obbligo di rispettare, né in fase previsionale né a consuntivo, gli equilibri *ex* articolo 9 della legge n. 243 del 2012, dovendo invece esclusivamente conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l'utilizzo degli avanzi applicabili, del Fondo pluriennale vincolato e del debito, come indicato dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018. Tale nozione di equilibrio è stata da ultimo declinata alla voce W1 del prospetto "Verifica equilibri" allegato al Decreto 1° agosto 2019 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019.

Ed inoltre, secondo la Circolare, rimane in capo all'ente un obbligo di "tendere" al rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui alla voce W2 dei nuovi equilibri, ferma restando – come anche ribadito nei mesi scorsi in sede Arconet – l'assenza di sanzioni nel caso di mancato rispetto di tale parametro.

6. CAPACITA' ASSUNZIONALE

La capacita' assunzionale degli Enti Locali e' stata ridisegnata dall'art.33 del D.L. 34/2019. La disposizione introduce, al comma 2, una nuova modalita' di calcolo della spesa per il personale dipendente dei comuni in deroga alle vigenti disposizioni vincolistiche in materia di personale di cui all'art.1, commi 557quater e 562 della legge n.296/2006, subordinando le assunzioni di personale a tempo indeterminato a :

- Adozione del Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP);
- Rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- Spesa complessiva del personale dipendente non superiore ai valori soglia definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo credito di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione.

Particolare importanza riveste l'ammontare delle entrate correnti dell'ente, il cui volume, su base triennale e in rapporto alla dimensione demografica, consente la individuazione dell'Ente tra quelli virtuosi o meno virtuosi. Occorre cioe' verificare la possibilita' di "sopportare" il livello di spesa del personale dipendente a tempo indeterminato, sia a livello attuale, sia a livello futuro, dell'Ente.

In un periodo di grave emergenza economica occorre che il livello delle entrate, previsto e accertato, possa sempre sostenere finanziariamente le nuove assunzioni previste dai piani dell'Ente.

La situazione inerente il Bilancio di previsione 2024-2026 e' meglio rappresentata nelle tabelle allegate nella parte seconda del DUP 2024/2026.

7. SPESE DI INVESTIMENTO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Le fonti a cui l'ente puo' accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, e' solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono gia' state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti.

La situazione inerente il Bilancio di previsione 2024-2026 e' meglio rappresentata nelle tabelle del Piano Triennale OO.PP. 2024-2026 allegato al DUP 2024/2026.

8. RILEVAZIONE DI ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.Lgs.118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) le accensioni di prestiti;
 - g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - c) gli eventi calamitosi,
 - e) gli investimenti diretti,
 - f) i contributi agli investimenti.

Il Bilancio di previsione 2024-2026 riporta quanto segue :

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Contributi per permesso di costruire	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Entrate sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	2.850.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzione codice della strada	1.251.089,00	1.251.089,00	1.251.089,00
Entrate per eventi calamitosi			

Spese del titolo I non ricorrenti	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Aggio progetto recupero risparmio fiscale			
Consultazioni elettorali			
Spese per eventi calamitosi			
Aggio a carico Ente per riscossione	147.830,00	147.830,00	147.830,00

9. ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28)

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute ed in effetti con provvedimento del Consiglio Comunale n.185 del 04.10.2017, il Comune di Vittoria ha adempiuto a quanto richiesto; Una volta operata, tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Il Comune di Vittoria, adeguandosi alle novità introdotte e alla complessità degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 175/2016 – D. Lgs. n. 100/2017 e ss.mm.ii.) inquadrati, principalmente, all'interno del Testo Unico, al fine di operare un corretto intervento pubblico nell'economia locale, nonché un controllo sull'efficienza ed economicità degli organismi partecipati esterni dell'Ente, ha avviato una intensa attività di regolarizzazione amministrativo-contabile relativa alla vigilanza della società controllata al 100% dal comune di Vittoria – Vittoria Mercati srl, sia sulle società partecipate SRR Ragusa 7 ed Enti strumentali in liquidazione: ATO Ragusa Ambiente, AMIU in liquidazione ed Emaia in liquidazione.

Si richiamano in via preliminare le relazioni: la nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2025 – nota prot. n. 185/PFB/2023 e la Relazione della Giunta allegata al Rendiconto 2022;

Sono stati applicati:

- le statuizioni dell'art. 170 co. 6 del D.Lgs. 267/00 come risulta dalle note di programmazione più avanti elencate:
- l'art. 147-quater del D.Lgs. 267/00, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.213, che istituisce il bilancio consolidato per gli Enti Locali;
- l'art. 11-bis del D.lgs 118/2011 e smi, che prevede la redazione da parte dell'Ente Locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- le statuizioni dell'art. 6 del D.lgs 175/2016 sulla gestione del rischio di crisi aziendale;
- il controllo manageriale e amministrativo sul contratto di servizio di Vittoria Mercati srl;
- il controllo ex post: strategico, operativo, finanziario e contabile;
- l'attività di reporting sul controllo sugli obiettivi strategici e operativi e degli adempimenti in tema di anticorruzione, trasparenza, appalti e affidamenti.

Per una valutazione esaustiva del quadro amministrativo delle società a partecipazione pubblica dell'Ente, vengono richiamati i seguenti atti adottati dall'anno 2018 sino al 2023:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.185 del 4.10.2017 – Revisione straordinaria partecipate del comune di Vittoria;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.34/2018 – Nuovo Regolamento del controllo analogo delle società partecipate del Comune di Vittoria; Delibera n. 50/2018 di Consiglio Comunale;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2018 - Piano di controllo delle Società partecipate del comune di Vittoria Anno 2018;
- Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2/2019 ed i relativi allegati inviati alla Corte dei Conti ed al MEF (Revisione Ordinaria Società Partecipate 2018);
- Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del C.C. n. 4/2020 e relativi allegati, nonché la relazione annuale di controllo n. 63PFB/2020, inviati alla Corte dei Conti e al MEF (Revisione ordinaria Società partecipate 2019);
- Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del C.C. n. 02/2021 e relativi allegati, nonché la relazione annuale di controllo prot. 009/PFB/2021, inviati alla Corte dei Conti e al MEF (Revisione ordinaria Società partecipate 2020);
- Delibera del C.C. n. 23/2022 e relativi allegati, nonché la relazione annuale di controllo prot. 688/PFB-2021, inviati alla Corte dei Conti e al MEF (Revisione ordinaria società partecipate 2021);
- Delibera C.C. n. 136/2022 e relativi allegati, nonché la relazione annuale di controllo prot. 792/PFB, inviati alla Corte dei Conti e al MEF (Revisione ordinaria partecipate 2022);
- Delibera G.C. n. 180 del 18.05.2023 *“Piano di controllo delle Società Partecipate del Comune di Vittoria 2023-2025”*;
- Delibera G.C. n. 449 del 21.10.2023 *“Società partecipate: definizione degli indirizzi in materia di spesa di funzionamento ex art.19, D.Lgs.19.08.2016 n.175”*

In attuazione della deliberazione della Deliberazione C.C. n. 136/2022 e della definizione del GAP (gruppo amministrazione pubblica) ai sensi del D.Lgs. 175/2016, D.lgs. 100/2017 e D.lgs. 118/2011 e smi, si riporta il quadro sinottico delle partecipazioni del Comune di Vittoria:

ELENCO PARTECIPAZIONI QUADRO SINTETICO


Denominazione	Quota posseduta	Azione proposta	Stato attuale
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione	18,2	Mantenere – Nota MEF prot. DT 108054 del 9.12.2019. In merito al contenzioso ATO RG Ambiente in liquidazione c/ Comune di Vittoria, si evidenziano le risultanze del procedimento di contenzioso, e l'adozione della Delibera di G.C. n. 22 del 24.01.2022 <i>“Ricorso per D.I. davanti al TAR S-CT promosso da ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione – Approvazione accordo transattivo”</i> , in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale.	In Liquidazione
S.R.R. Società Consortile	17,8	Mantenere	Attiva

Consorzio Infomercati	3,14	Mantenere sino al completamento delle procedure di liquidazione in atto. "Il Comune di Vittoria, in quanto destinatario dell'obbligo di partecipazione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 17/06/1996 n. 321, convertito con modificazioni nella legge 08/08/1996 n. 421, nel 1998 ha provveduto al versamento della quota consortile e, pertanto, non ha la facoltà di richiedere il proprio recesso dal Consorzio" (comunicazione PEC Consorzio prot. gen. 16919 del 20.4.2020).	In liquidazione
AMIU Azienda Speciale in liquidazione	100	Mantenere sino al completamento della procedura di liquidazione: Del. C.S.C.C. n. 35 del del 16.6.2020 "Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2018. Approvazione Programma Generale di Liquidazione" e Del. C.S.C.C. n. 63 del 9.10.2020 "Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2019 e aggiornamento programma generale di liquidazione". Del. C.S.C.C. n. 53 del 6.10.2021 Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2020 e aggiornamento programma generale di liquidazione". Bilancio 2021 e aggiornamento del Progetto Generale di liquidazione in fase di approvazione da parte dell'Ente	In liquidazione
A.M.F.M AZ. SPECIALE EMAIA in liquidazione - delibera c.c 175/2017	100	Mantenere sino al completamento della procedura di liquidazione: Del. C.S.C.C. n. 21/2019 (Piano Generale di liquidazione); Del. C.S.C.C. n. 69/2019 (Bilancio	In liquidazione

		<p>intermedio 2018 e Aggiornamento Piano Generale di liquidazione); Del C.S.C.C. n. 50 del 24.9.2020 "AMFM in liquidazione. Approvazione bilancio intermedio di liquidazione 2019 e aggiornamento progetto generale di liquidazione"; Del. C.S.C.C. n. 52 del 6.10.2021 "AMFM in liquidazione. Approvazione Bilancio intrmedio di liquidazione 2020 e aggiornamento progetto generale di liquidazione"; Del. G.C. n. 517 del 30.12.2022 "AMFM in liquidazione. Approvazione bilancio intermedio di liquidazione 2021 e aggiornamento progetto generale di liquidazione", trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione.</p>	
VITTORIA MERCATI SRL	100	<p>Mantenere. Approvazione Bilanci di previsione 2022 e 2023 con Delibere G.C. n. 450/2022 e n. 371/2023. Approvazione Bilancio consuntivo 2022 con Delib. G.C. n. 428/2023 trasmessa al C.C. per l'approvazione</p>	Attiva
SOGIVI SRL	10,69	<p>Mantenere sino al completamento della procedura di chiusura - Decreto MISE 5.9.2019 e nota MISE prot. 379889 del 30.10.2019 - Nota MEF prot. DT 108054 del 9.12.2019</p>	<p>Procedura di chiusura per raggiungimento scopi sociali - Decreto MISE 5.9.2019 e nota MISE prot. 379889 del 30.10.2019</p>
SOSVI SRL	1	<p>Avvio verifiche in ordine alla possibilità del mantenimento - D.Lgs. n. 175/2016, art. 4, co. 2, lett. a). Contenzioso in corso. D.I. n. 125/23, prot. gen. 25119 del 30.5.2023, per il quale sono in itinere gli atti di</p>	Attiva

		opposizione da parte della Direzione Avvocatura.	
ATI – Assemblea Territoriale idrica	19,49	Mantenere	Attiva
ATO idrico in liquidazione	17,25	Mantenere	In liquidazione
GAC Unicità del Golfo di Gela	1	Sollecito convocazione assemblea dei soci per presa d'atto volontà di recesso e cessione quota del Comune di Vittoria	Non operativa
GAC Ibleo	33	Chiusura e successiva cancellazione, previa verifica di eventuale contenzioso in essere	Non operativa
GAL Valli del Golfo S.C.A.R.L.	20	Mantenere DDG approvazione PAL n.473 del 12.03.2020	Attiva
Iblea Acque SpA	19,78	Nuova Società di gestione del S.I.I. dell'ATO 4 Ragusa Del. C.C. n. 56/2022	Avvio operatività
GAL Pesca del Sud Est Sicilia S.C.A.R.L.	9,09	Delibera C.C. n. 97 del 14.09.2023, approvazione Atto costitutivo e Statuto	Avvio operatività

Società Partecipate Comune di Vittoria - anno 2023



10. APPLICAZIONE ANNUALE DEL DISAVANZO

La gestione finanziaria annuale dell'Ente locale si conclude con un risultato finanziario finale complessivo denominato risultato di amministrazione. Il Rendiconto di gestione per l'anno 2022 del Comune di Vittoria si chiude con la rilevazione di un disavanzo di amministrazione di €. 26.858.660,89.

La relazione di gestione del Rendiconto 2022, nel rispetto di quanto statuito dalla normativa vigente ed in particolare dal 13° correttivo ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 – D.Lgs. 118/2011 – identifica specificatamente le diverse tipologie di disavanzo che caratterizzano il risultato di amministrazione 2022 del Comune di Vittoria nonché le modalità di ripiano e le singole quote di riferimento.

Il disavanzo di cui alla proposta di Rendiconto di gestione 2022, determinato in modo definitivo, si scompone nelle seguenti tipologie :

1) Disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità

Con il d.l. 8 aprile 2013, n. 35, e normativa successiva, recante disposizioni volte a favorire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, lo Stato ha concesso risorse vincolate con obbligo di restituzione di quanto richiesto in un arco temporale determinato

L'accesso da parte degli enti locali a risorse liquide aggiuntive ha posto il problema della loro corretta imputazione contabile.

Con d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, il legislatore ha stabilito che “ gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità [...] utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”.

La norma prevedeva la possibilità che l'accantonamento al fondo anticipazione finanziasse il fondo crediti di dubbia esigibilità, di fatto consentendo agli Enti locali di ridurre gli accantonamenti complessivi.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 4/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c.6, del d.l. n. 78/2015. In seguito a questa sentenza, durante l'iter parlamentare di conversione in legge del d.l. n. 162/2019 è stato inserito l'art. 39-ter, rubricato “ Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali”, il quale al secondo comma ha previsto la possibilità di ripianare il peggioramento del disavanzo determinato dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, a partire dal 2020, per un importo pari ogni anno all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 80/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 39-ter, cc. 2 e 3, del d.l. n. 162/2019, rilevando che tali commi costituivano una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo previsto dal Tuel, “ampliando indebitamente il deficit e prevedendo un'ulteriore dilazione del ripiano in tempi incompatibili con i principi di responsabilità del mandato elettivo e dell'equità intergenerazionale”.

Con il d.l. 25 maggio 2021, n.73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, l'art.52 dispone che "al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020".

2) Disavanzo derivante dal passaggio al metodo di calcolo ordinario del fondo crediti di dubbia esigibilità

Un altro tipo di disavanzo, introdotto dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n.8, è quello derivante dalla variazione della metodologia di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2019. Fino al 2018 gli enti avevano infatti la facoltà di utilizzare il metodo semplificato per la determinazione del Fcde. Questa modalità di calcolo era prevista dal d.m. 20 maggio 2015, il quale stabiliva che "in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
 - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
 + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce".

A partire dal rendiconto per l'esercizio 2019 il Fcde va invece calcolato esclusivamente con il metodo ordinario, come disciplinato dall'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Di conseguenza, questa variazione della tipologia di calcolo ha portato all'emersione di un disavanzo, il cui ripiano avviene ai sensi dell'art. 39-quater citato, in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021

3) Disavanzo ai sensi dell'art. 188 del TUEL non derivante dalla gestione ordinaria 2022 che migliora rispetto al 2021, ma dall'effetto delle risorse vincolate e accantonate del risultato di amministrazione da recuperare nel triennio successivo.

Modalità di rientro del disavanzo

I dati del 2022 registrano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 pari ad €. 26.858.660,89 e rilevano conseguentemente un disavanzo ordinario (un maggior disavanzo da coprire) rispetto al dato del 31.12.2021 pari ad €. 1.238.734,08.

Copertura nel triennio 2024-2026 e seguenti:

DISAVANZO	accantonamenti annuali			Esercizi successivi	
	2024	2025	2026		
Disavanzo da FAL	502.143,47	502.143,47	502.143,47	2.007.874,27	termina 31,12,2030
Disavanzo da FCDE	1.762.532,34	1.762.532,34	1.762.532,34	15.862.791,06	termina 31,12,2035
Disavanzo 2022	619.367,04	619.367,04			

11. PREVISIONI DI CASSA 2024

Le previsioni di cassa delle Entrate sono state quantificate con la partecipazione di tutti i Dirigenti competenti, in considerazione dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art.183, comma 8 del TUEL.

12. GARANZIE

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo.

Non ci sono garanzie da segnalare

13. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Per "strumenti derivati" si intendono i prodotti offerti dal mercato creditizio il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante che può essere di natura finanziaria, come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse o l'andamento dei cambi, oppure di natura reale, come nel caso di oro, petrolio, e così via. Le difficili problematiche di gestione connesse con l'avvenuta sottoscrizione di strumenti derivati sono emerse in seguito al progressivo diffondersi di questi strumenti atipici anche tra gli enti locali.

Regioni, province e comuni, infatti, hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che in fase di ristrutturazione dell'indebitamento.

In moltissimi casi si sono verificati effetti distorsivi sul bilancio. Le perdite emergenti ed il rischio di futuri esborsi di ammontare superiore a quello preventivabile, pur essendo insite nella natura stessa di questi prodotti finanziari atipici, non è stato, empre valutato in tutte le sue implicazioni.

Questo è il motivo per cui le operazioni di questa natura hanno incontrato un crescente livello elevata attenzione.

L'Ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati.

14. ALTRE INFORMAZIONI – Destinazione di risorse iscritte al Titolo IV dell'Entrata ad interventi di spesa corrente (Tit.1) a seguito di eccezioni previste da disposizioni di legge.

Nel rispetto dell'art.6 della L.R. n.5/14, il trasferimento ordinario per le spese di investimento e' stato impiegato per il finanziamento delle quote di ammortamento dei mutui nei limiti del loro ammontare.

CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione.

La presente Nota integrativa, fornisce una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Vittoria, dicembre 2023

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Sulsenti